

Pubblicato il 31/05/2019

N. 06935/2019 REG.PROV.COLL.  
N. 05849/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 5849 del 2019, proposto da

Massimo Raffa, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Araca,  
Massimo Raffa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, Ministero dell'Economia e  
delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati  
e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via  
dei Portoghesi, 12;

*nei confronti*

Giuseppe Pellegrino, Marco Versigioni, Antonio Spinazzola non costituiti in  
giudizio;

*per l'annullamento*

- della Delibera n. 243/2019/IV pubblicata in data 21 febbraio 2019, con cui  
il Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, ha  
approvato “a rettifica della precedente approvata con delibera n. 1049 del  
22.5.2018- la graduatoria di cui agli allegati tabulati “Elenco A- Graduatoria”

ed "Elenco A/bis-Graduatoria Bolzano"- del concorso per la copertura di n. 461 posti di giudice tributario, di cui n. 8 riservati alle sedi di Bolzano" nella parte in cui ha attribuito al ricorrente un punteggio di 25,75, collocandolo al 544° posto;

- ove occorra dei verbali con cui la Commissione esaminatrice ha proceduto all'esame dell'istanza di autotutela del ricorrente ed alla relativa valutazione dei titoli, nella parte in cui ha attribuito al ricorrente punti 3 per l'attività prestata quale Magistrato presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana (Colonna A), prestata dal 14.04.05 al 13.04.11, in luogo di punti 9,00;

- di tutti i verbali ed ogni altro atto connesso, consequenziale- ivi compresi i provvedimenti di nomina e assegnazione delle sedi- e/o presupposto con quelli impugnati, quali le deliberazioni ed altri, ancorché non conosciuti, che possano fraporsi al diritto fatto valere dal ricorrente.

nonché

- per l'accertamento e la declaratoria dell'obbligo dell'intimata Amministrazione a provvedere alla revisione della valutazione dei titoli del ricorrente e del relativo punteggio assegnatogli.

- per l'accertamento e la condanna ex art. 30 cpa dell'amministrazione intimata al risarcimento del danno in forma specifica ai sensi dell'art. 30 c.p.a. e 2058 c.c., nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al risarcimento del danno per perdita di chance e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2019 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il ricorso, volto a contestare la posizione attribuita al ricorrente nella nuova graduatoria approvata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in relazione alla procedura in epigrafe indicata, risulta essere stato notificato, oltre che alle Amministrazioni resistenti, solo a 3 controinteressati.

La notifica a solo 3 controinteressati rende il ricorso ammissibile ma, potendo l'eventuale accoglimento dello stesso arrecare un pregiudizio a tutti i soggetti inseriti nella graduatoria che verrebbero superati dal ricorrente, ai fini della sua procedibilità deve essere notificato anche a tali soggetti.

Pertanto, va disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tali soggetti.

Quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio, può essere autorizzata la notifica per pubblici proclami, ricorrendo, nella fattispecie in esame, "una difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva" - non tanto di identificare i nominativi dei controinteressati, quanto - di procedere alla notifica per le vie ordinarie, tenuto conto dell'elevato numero degli stessi che renderebbe particolarmente onerosa, anche economicamente, la notifica del ricorso nelle forme ordinarie, che risulterebbe, quindi, essere 'sommamente difficile' (Cons. Stato, Sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4948).

La pubblicazione per pubblici proclami può avvenire, secondo quanto si andrà ad illustrare, mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

Infatti, secondo l'art. 52, comma 2, c.p.a., il Presidente può autorizzare la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile", e a norma dell'art. 151 c.p.c. "il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge".

Secondo la giurisprudenza ormai unanime (cfr. ordinanza di questa Sezione n. 5546 del 02.05.2019, che richiama ordinanze T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 12 novembre 2014, n. 5848; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II, 2 dicembre 2015, n.

5411; n. 3051 del 2015; n. 5565 del 15 aprile 2015; Sez. III bis, 13 ottobre 2014, n. 4915; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II bis, 6 novembre 2017, n. 5744; 15 ottobre 2018 n. 9955; 7 giugno 2018, n. 3405), l'art. 52, comma 2, cod. proc. amm., in combinato disposto con l'art. 151 cod. proc. civ. (nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge) consente di disapplicare l'art. 150, comma 3, cod. proc. civ. nella parte in cui prescrive l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, perché l'evoluzione normativa e tecnologica "permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio - quanto a tale modalità di notificazione - di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea", e la pubblicazione dei bandi sui siti web istituzionali - prevista dall'art. 19 del decreto legislativo n. 33/2013 al fine di consentire la massima diffusione delle informazioni relative alle procedure concorsuali - può ritenersi espressione di un principio applicabile a tutte le informazioni relative all'iter concorsuale, ivi comprese quelle relative alle impugnative proposte avverso gli atti della procedura.

Pertanto, in adesione alle predette considerazioni, stante l'idoneità della pubblicazione della notifica sui siti web istituzionali a contemperare il principio di integrità del contraddittorio e il diritto alla difesa in giudizio dei controinteressati con il diritto di parte ricorrente a non essere esposto a notevoli esborsi economici - che a loro volta possono tradursi in una difficoltà di accesso alla giustizia - il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per disporre la notificazione, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso relativo al ricorso in epigrafe sul sito web istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, con le modalità di seguito esposte:

- la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2) il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- 3) il testo integrale del ricorso;
- 4) l'indicazione che i controinteressati sono tutti i concorrenti collocati nella graduatoria gravata, che verrebbero superati dal ricorrente in caso di accoglimento del ricorso, con allegazione dell'elenco nominativo degli stessi (posto che la notificazione per pubblici proclami è comunque una forma di notificazione che non può essere snaturata a mero mezzo di pubblicità, sicché devono essere specificate le generalità dei destinatari pena l'inesistenza dell'atto e della relativa integrazione del contraddittorio, per come statuito dal Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 10 novembre 2017 n. 4842, essendo la ratio delle disposizioni contenute negli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a. quella di consentire l'effettività della tutela giurisdizionale del ricorrente anche in presenza di una somma difficoltà di chiamare in giudizio nelle forme ordinarie un elevato numero di persone, tuttavia bilanciata e resa compatibile con il principio costituzionale del contraddittorio);
- 5) l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati - il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati come risultanti dalla graduatoria, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi).

L'Amministrazione resistente:

- 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- 2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";
- 3) dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi).

Il Collegio ritiene di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 dal primo adempimento;
- parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Seconda Bis, dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione, e fissa per la definizione della fase cautelare l'udienza camerale del 29 ottobre 2019.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Dauno Trebastoni, Consigliere, Estensore

Ofelia Fratamico, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Dauno Trebastoni**

**IL PRESIDENTE**  
**Elena Stanizzi**

**IL SEGRETARIO**